



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

**PROGRAMMA OPERATIVO D'ASSE
PROGETTI DI FILIERA**

Bozza del 10 dicembre

INDICE

- 1 - Riferimenti normativi
- 2 – Finalità e collegamento con le strategie dell'Asse
- 3 – Dotazione finanziaria
- 4 – Ambito territoriale
- 5 - Definizioni
- 6 - Misure attivate
- 7 - Soggetto promotore e soggetto proponente
- 8 - Soggetti beneficiari
- 9 - Settori produttivi
- 10 - Natura degli aiuti e suddivisione delle risorse
- 11 – Importi minimi e massimi di progetto
- 12 - Finalità ed obiettivi dei Progetto di filiera
- 13 – Tipologia interventi e spese ammissibili
- 14 – Requisiti e condizioni di ammissibilità
- 15 – Criteri di priorità
- 16 – Criteri di precedenza
- 17 – Responsabile del procedimento amministrativo
- 18 – Modalità e tempi di presentazione del Progetto di filiera
- 19 – Procedure di valutazione e tempi dell'istruttoria
- 20 – Utilizzo delle graduatorie e modalità di concessione del contributo
- 21 – Tempi di esecuzione dei lavori/ realizzazione delle attività
- 22 – Liquidazione degli aiuti
- 23 – Varianti
- 24 – Incompatibilità e vincoli
- 25 – Controlli
- 26 – Revoche e sanzioni
- 27 – Disposizioni finali

1. Riferimenti Normativi

Regolamento (CE) del n. 1698/2005 Titolo IV, Capo I:

- Sezione 1, articolo 20, lettera a): i) e iv);
- Sezione 1, articolo 20 lettera b): i), ii), iii), iv) e vi);
- Sezione 1, articolo 20 lettera c): i) e ii);
- Sottosezione 1, articoli 21 e 24;
- Sottosezione 2, articoli 26, 27, 28 e 29;
- Sottosezione 3, articoli 32 e 33.

Regolamento (CE) n. 1974/2006.

Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007.

2. Finalità e collegamento con le strategie dell'Asse

La Regione Emilia-Romagna ha adottato nel proprio PSR, Asse 1, strategie e obiettivi volti ad accrescere la competitività delle imprese attraverso l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle diverse filiere, mirando al rafforzamento della componente agricola, all'aumento della distintività delle produzioni, al sostegno all'internazionalizzazione, mantenendo la coesione e l'integrazione dei sistemi socio-economici territoriali, salvaguardando le risorse ambientali, valorizzando la multifunzionalità dell'impresa agricola e il suo ruolo di servizio in materia di promozione, valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio.

L'utilizzo della metodologia operativa di filiera per l'attuazione delle Misure dell'Asse risponde a specifiche esigenze espresse dalle imprese del sistema agroalimentare regionale.

Attraverso l'attivazione mirata di tale strumento è possibile favorire processi di riorganizzazione delle differenti forme di filiera - anche alla luce della riconversione in atto in determinati comparti - e stimolare, al contempo, l'aggregazione dei produttori, presupposto fondamentale alla creazione di migliori relazioni di mercato.

3. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche complessivamente attribuite ai Progetti di filiera ammontano a 142 milioni di euro – comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale - e risultano ripartite fra le singole Misure/azioni dell'Asse 1 del PSR, fruibili attraverso l'approccio di filiera, per gli importi riportati in tabella.

Codice Misura	Denominazione misura	Spesa pubblica
111	Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”;	5.491.793
114	Consulenza aziendale	4.670.805

121	Ammodernamento delle aziende agricole	72.409.091
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	1.093.812
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato"	40.970.862
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Azione 1 "Azione 2 "Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali";	1.000.000
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	7.727.273
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	4.772.727
133	Informazione e promozione dei sistemi di qualità alimentare	3.863.637
Totale Asse 1		142.000.000

4. Ambito territoriale

Gli interventi/azioni compresi in un Progetto di filiera devono essere realizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna. Nel caso di interventi immateriali (es. formazione, consulenza, promozione) l'ammissibilità ad aiuto è in funzione della sede legale del soggetto richiedente e/o della ricaduta dell'operazione a livello di tessuto agricolo regionale come definita nelle specifiche schede di Misura e successivi documenti attuativi.

Il progetto di filiera può peraltro avere valenza sovra regionale, fermo restando che potranno essere finanziate ai sensi del presente Programma Operativo le sole operazioni riconducibili al territorio regionale, quali precedentemente definite.

5. Definizioni

La filiera è individuata come insieme delle attività che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita al consumo finale.

A livello operativo la suddetta definizione si traduce nell'insieme delle fasi, che vanno dalla produzione fino alla commercializzazione finale dei prodotti agricoli e/o agroalimentari da cui discende un approccio operativo che utilizza più Misure dell'Asse e coinvolge più soggetti beneficiari. In qualsiasi modello di filiera possono essere inoltre coinvolti – quali beneficiari indiretti – anche soggetti che si inseriscono trasversalmente nell'organizzazione.

Per **Progetto di filiera** si intende l'insieme coordinato ed organico di operazioni riferibili a più Misure/azioni dell'Asse 1 del PSR alle quali una aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti di una determinata filiera produttiva accede attraverso un approccio integrato promosso da un soggetto promotore/capofila. Il progetto di filiera prevede pertanto una pluralità di soggetti partecipanti collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale in cui vengono evidenziati obblighi e responsabilità reciproche.

Si definisce **beneficiario diretto** un soggetto impegnato nella realizzazione di specifiche azioni e che conseguentemente aderisce ad una o più misure dell'Asse.

Si definisce **beneficiario indiretto** un soggetto che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto di filiera pur non aderendo a nessuna Misura dell'Asse. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole Misure (es. imprenditori agricoli di altre regioni, operatori della distribuzione, imprese che forniscono servizi a supporto della filiera). I beneficiari indiretti – per essere riconosciuti tali - devono essere chiaramente individuati nell'ambito dell'accordo e sottoscriverlo anche attraverso delega a soggetto economico che li raggruppa/rappresenta.

L'approccio operativo di filiera presuppone:

- **un accordo** sottoscritto fra differenti soggetti operanti nell'ambito della filiera, che individua il soggetto capofila, gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli obblighi reciproci che ciascuno intende assumersi;
- **un progetto** finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili - costituito da un insieme di interventi, in cui sono individuati i soggetti attuatori (beneficiari) e le azioni che ciascuno di essi intende realizzare.

Elementi dell'accordo

L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame di carattere contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si configura quale scrittura privata fra le parti. In esso devono essere esplicitati:

- i rapporti e gli impegni reciproci, **comprese eventuali garanzie e clausole di recesso**;
- la durata, che deve coprire almeno il terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera;
- le finalità, gli obiettivi ed i risultati che ci si propone di ottenere in coerenza con le strategie dell'Asse e gli specifici fabbisogni individuati per ciascuna filiera nell'ambito del PSR;
- il riferimento alla filiera e la individuazione del prodotto/i cui il progetto è riferito;
- il quantitativo complessivo di prodotto/i cui il progetto è riferito;
- il quantitativo complessivo di prodotto/i cui il progetto è riferito fornito dalle imprese agricole che sottoscrivono l'accordo;
- l'area geografica di provenienza del prodotto/i cui il progetto è riferito;
- le singole azioni che si intendono realizzare ed i tempi previsti per la loro realizzazione;

L'accordo è stipulato fra differenti imprese che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera e deve essere obbligatoriamente sottoscritto da soggetti che operano nella fase di produzione primaria (aziende agricole) e da soggetti che operano **nella connessa fase** della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti Allegato 1 del Trattato e/o nel settore della forestazione produttiva.

All'accordo possono partecipare sia beneficiari diretti - soggetti impegnati nella realizzazione di specifiche azioni - sia soggetti coinvolti indirettamente, che possono ricevere ugualmente un vantaggio dall'iniziativa o dimostrare la completezza della filiera.

All'interno dell'accordo possono inoltre essere individuati impegni e responsabilità reciproche a livello di realizzazione delle singole operazioni e clausole relative a obblighi e modalità di conferimento e di commercializzazione del prodotto.

Impegni e vincoli dell'accordo non potranno decadere prima del terzo anno successivo alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

Impegni e vicoli assumono efficacia al momento in cui il progetto è ammesso ad aiuto.

Nell'ambito dell'accordo deve essere individuato un soggetto promotore/capofila.

Ai fini della presentazione del progetto di filiera l'accordo deve pertanto prevedere mandato collettivo ed irrevocabile da parte dei sottoscrittori di delega al soggetto capofila alla presentazione del progetto stesso ed all'espletamento degli adempimenti connessi. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto promotore/capofila.

Elementi del Progetto di filiera

Il progetto di filiera - a prescindere da ulteriori disposizioni successivamente individuate in relazione alle peculiarità di ciascun settore - deve:

- svilupparsi nell'ambito di una singola filiera, compresa fra quelle individuate nella strategia dell'Asse **o nell'ambito del raggruppamento - trasversale a tutte le filiere - riservato a progetti**

rivolti esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;

- essere finalizzato al raggiungimento di uno o più obiettivi ed al soddisfacimento di uno o più fabbisogni di intervento fra quelli individuati per ciascuna filiera a livello di strategia dell'Asse;
- dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito;
- prevedere la partecipazione di più fasi identificate in differenti soggetti economici **e fra loro direttamente connesse**;
- prevedere un positivo ritorno economico per le imprese agricole aderenti in termini di reddito, di garanzie di collocamento/ritiro del prodotto - anche in termini di individuazione di un prezzo definito di mercato – e di servizi offerti;
- prevedere una quota minima di benefici diretti a favore delle aziende agricole richiedenti, intesa come contributi diretti fruibili delle aziende in funzione della loro adesione a una o più Misure/azioni e quantificata in funzione della quota percentuale di spesa ammissibile in relazione al costo totale del progetto di filiera;
- avere una dimensione di spesa complessiva superiore ad una soglia minima differenziata in funzione delle singole filiere.

6. Misure attivate

Il progetto di filiera può utilizzare le seguenti Misure/azioni dell'Asse 1 del PSR:

111 - Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”;

114 - Consulenza aziendale;

121 - Ammodernamento delle aziende agricole;

122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;

123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato” ed Azione 2 “Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali”;

124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale;

132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare;

133 - Attività di informazione e promozione.

E' escluso l'utilizzo della Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori della Misura 111 - Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 2 “Azioni trasversali di supporto al sistema della conoscenza”.

7. Soggetto promotore/capofila

Il promotore/capofila di un progetto di filiera è un soggetto economico che raggruppa/rappresenta più operatori della filiera e detiene il prodotto in almeno una delle differenti fasi, quale società cooperativa, consorzio, organizzazione di produttori. Il ruolo di promotore/capofila può essere riconosciuto anche al mandatario di ATI/ATS appositamente costituite ai fini dell'accesso al presente Programma Operativo.

In ogni caso il promotore/capofila deve avere caratteristiche di soggetto giuridicamente configurato come gestore di attività economico/organizzative che promuovono la realizzazione di interventi coinvolgenti una molteplicità di soggetti nel comparto agricolo ed agroalimentare, ai fini di una strategia di sviluppo comune.

~~Nel caso di raggruppamenti costituiti in forma de ATI/ATS, questi dovranno risultare operativi al momento dell'approvazione del Progetto di filiera.~~

Il promotore/capofila - che può non essere soggetto beneficiario di una specifica Misura/azione - provvede alla predisposizione del progetto di filiera, quale precedentemente definito, alla sua presentazione in nome e per conto dei soggetti aderenti all'accordo, al coordinamento generale dell'iter istruttorio e della fase di accertamento finale, nonché agli adempimenti formali connessi.

Il promotore/capofila - fatte salve specifiche responsabilità attribuite dai singoli soggetti sottoscrittori nell'ambito dell'accordo - non risponde direttamente nei confronti dell'Autorità di Gestione circa la corretta realizzazione dei moduli progettuali riferiti alle singole Misure e delle eventuali sanzioni derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi sottesi al progetto di filiera.

In conseguenza, ciascun soggetto beneficiario diretto di aiuto a valere su misure/azioni conserva autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, della riscossione del contributo spettante e risponde in proprio di tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione della misura/azione.

8. Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari diretti di Misure/azioni rientranti in un progetto di filiera soggetti ~~economici~~ (~~imprese~~) che posseggano al momento della domanda individuale i requisiti d'accesso alle singole Misure/azioni per le quali è richiesto l'aiuto, esplicitati nei rispettivi Programmi Operativi, e risultino sottoscrittori del formale accordo.

I riferimenti ai documenti attuativi delle differenti Misure/azioni ed alle specifiche deroghe previste nel caso di approccio di filiera sono riportati *nell'allegato xy* al presente Programma Operativo.

Ferma restando la individuazione della natura giuridica del soggetto promotore/capofila di cui al precedente punto. 6, si sottolinea che quest'ultimo per accedere a contributi a valere su Misure/azioni del PSR deve rispondere alle condizioni precedente esposte.

9. Settori produttivi

Di seguito si riportano settori/comparti cui devono essere riferiti i progetti di filiera:

- settore lattiero-caseario (latte bovino);
- comparto carne bovina;
- comparto carne suina;
- comparto carne avicola;
- comparto uova;
- settori animali minori: ovicaprino (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equidi, api;
- settore ortofrutticolo (fresco, trasformato inclusa patata);
- settore vitivinicolo;
- settore cerealicolo;
- settore oleoproteaginose;
- settore sementiero;
- settore foraggere;

- settore forestale/legno (misura 122 e 123 az. 1)
- settore forestazione produttiva (es. short rotation) e colture energetiche
- settori vegetali minori: olio d'oliva, aceto balsamico, florovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa.

E' inoltre previsto un raggruppamento- trasversale a tutti i settori/comparti - riservato a progetti rivolti esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

Ciascun progetto di filiera dovrà svilupparsi nell'ambito di un unico settore/comparto fra quelli precedentemente riportati.

Non saranno considerati ammissibili proposte riferite a prodotti afferenti a più settori/comparti ad eccezione:

- dei settori vivaistici e quello sementiero, che potranno presentare interventi/azioni anche nell'ambito delle altre filiere vegetali cui sono collegati
- del raggruppamento - trasversale a tutti i settori/comparti - riservato a progetti rivolti esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati tali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;

10. Natura degli aiuti e suddivisione delle risorse

Gli aiuti sono corrisposti quali contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti per la realizzazione dei singoli interventi/azioni che costituiscono il progetto di filiera, con le intensità definite nei singoli Programmi Operativi di Misura e successivi documenti attuativi, riassunti nell'allegato xy al presente Programma Operativo.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti, fatti salvi gli specifici casi previsti da PSR e definiti nei singoli Programmi Operativi di misura/azione quali richiamati nell'allegato xy .

Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, nell'ambito dei diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili a valere sul Presente Programma Operativo vengono desinati ai singoli settori/comparti/raggruppamenti nella seguente misura percentuale:

- Settore Lattiero caseario 20%
- Comparto bovini 3 %
- Comparto suini 18%
- Comparto avicoli ed uova 4%
- Settore Ortofrutticolo 23%
- Settore Vitivinicolo ~~18%~~ 17%
- Settore Cerealicolo 6%
- Settori Oleoproteaginose, Foraggere e Sementiero 4%
- Settore forestale/legno: risorse assegnate alle misure 122 e 123 az. 1 più lo 0,5% delle risorse assegnate alle Misure 111 e 114;
- Settore forestazione produttiva (es. short rotation) e colture energetiche: 1%
- Altri settori: Olio d'oliva, ovicaprino (carne e latte), cunicolo, equino, bufalino (carne e latte) miele, aceto balsamico, florovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa 3%.
- Raggruppamento trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, quale definito al precedente punto 9. 1%

La dotazione finanziaria di cui al punto 3 è stata ripartita secondo i pesi percentuali precedentemente indicati in funzione della incidenza espressa a livello di PLV regionale dai singoli settori/comparti ed in funzione della valutazione di merito sulla effettiva potenzialità dei singoli settori/comparti di valorizzare una concreta aggregazione di filiera.

Si specifica che ad esclusione del settore forestale/legno, le percentuali sono riferite al 99,5% dell'importo assegnato complessivamente alle Misure 111 e 114 ed all'importo totale assegnato alle Misure 121, 123 Az. 1, 124, 132 e 133.

Resta ferma la possibilità da parte dell'Autorità di Gestione di modificare i suddetti pesi nel periodo di validità del presente Programma Operativo in funzione di mutate condizioni oggettive e di concreti riscontri in esito ai risultati della prima graduatoria prevista ed in funzione delle successive raccolte di istanze.

11. Importi minimi e massimi di progetto

Al fine di consentire un'adeguata concentrazione funzionale degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria ed alla rappresentatività dei diversi settori produttivi nella PLV agricola regionale si ritiene di modulare gli importi complessivi dei Progetti di filiera nell'ambito dei seguenti importi:

- settori/comparti/raggruppamenti principali: importo minimo 500.000,00 euro, importo massimo 10 milioni di Euro;
- settori minori: importo minimo 200.000,00 euro, importo massimo 2 milioni di Euro;

Rimane fermo che il finanziamento di interventi/ azioni inserite in un Progetto di filiera che afferiscono alle singole misure può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse quale risulta dalla dotazione finanziaria di cui al punto 3.

12. Finalità ed obiettivi dei Progetto di filiera

La tematica/e dei Progetti di filiera ed i conseguenti obiettivi dovranno essere coerenti con i fabbisogni di intervento individuati per ciascun settore/comparto dal PSR ed esplicitati nell'Allegato xy al presente Programma Operativo.

Non saranno ritenuti ammissibili Progetti di filiera non finalizzati al soddisfacimento dei suddetti fabbisogni.

13. Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Per la tipologia degli interventi e le spese ammissibili, nonché per eventuali limiti e divieti relativi alle singole azioni attuate nell'ambito dei Progetti di filiera si rimanda ai documenti attuativi delle differenti Misure/azioni.

I riferimenti a detti documenti, nonché le specifiche deroghe previste nel caso di approccio di filiera sono riportati *nell'allegato xy* al presente Programma Operativo.

Si specifica che l'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni inserite in un Progetto di filiera decorre dalla data di presentazione della istanza individuale, fatto salvo quanto disposto con deliberazioni della Giunta regionale nn. 1000 del 2/07/2007, 1002 del 2/07/2007 e 167 dell'11/02/2008.

14. Requisiti e condizioni di ammissibilità

Fermo restando il possesso da parte di ciascun soggetto beneficiario dei requisiti d'accesso alla misura/azione cui aderisce, il Progetto di filiera, nel suo complesso, deve soddisfare ai fini dell'ammissibilità i seguenti requisiti e condizioni:

- rispetto della coerenza esterna: il progetto sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti attuatori dovrà risultare conforme a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale e della OCM, nonché a quanto stabilito nel PSR 2007-2013 come richiamato al punto 12. del presente Programma Operativo;
- rispetto della coerenza interna: le diverse operazioni previste per ogni singolo soggetto beneficiario dovranno essere coerenti con l'obiettivo/i specifico/i progettuale: le operazioni sia a livello di tipologia di produzioni, di investimento, di interventi di consulenza, formazione, promozione, sviluppo di nuovi processi e/o prodotti, ecc. devono essere in stretta connessione con le finalità progettuali;
- presenza della fase di produzione di base e della connessa e successiva fase di trasformazione e/o commercializzazione;
- importo complessivo della spesa massima ammissibile per l'insieme delle operazioni attivate in un progetto di filiera compatibile con le dotazioni finanziarie previste al punto 10. per i singoli settori/comparti/raggruppamenti e nel rispetto gli importi minimi e massimi di cui al punto 11.;
- numero minimo di aziende agricole, coinvolte quali beneficiarie dirette di una o più misure/azioni, quale risulta per ciascuna filiera dalla tabella di seguito riportata:

SETTORI/COMPARTI PRODUTTIVI	N. Aziende
Settore lattiero-caseario, comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone)	5
Settore lattiero-caseario (latte bovino), comparto latte alimentare e latticini freschi	8 10
Comparto carne bovina	8 10
Comparto carne suina	8 10
Comparto carne avicola	8 10
Comparto carne avicola (avicoli minori quali ad es. quaglie, piccioni)	3 5
Comparto uova	5
Settori animali minori (carni e latte ovicaprine, carni cunicole, carni equine, carni e latte bufalino, miele)	3 5
Settore ortofrutticolo fresco (compresa patata)	14 20
Settore ortofrutticolo trasformato (compresa patata)	14 20
Settore vitivinicolo	8 10
Settore cerealicolo	14 20
Settore oleoproteaginose	14 20
Settore sementiero	14 20
Settore foraggere	14 20
Settore forestale/legno	5
Settore forestazione produttiva (es. short rotation) e colture energetiche	10
Settori vegetali minori: olio d'oliva	10
Settori vegetali minori (aceto balsamico, florovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa)	3 5

In alternativa e su esplicita richiesta del soggetto promotore/capofila il numero minimo di aziende agricole coinvolte quali beneficiarie dirette può essere soddisfatto dal parametro

riferito al numero di aziende che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate quale risulta - con riferimento ad alcuni settori/comparti - nella tabella di seguito riportata:

SETTORI/COMPARTI PRODUTTIVI	N. Aziende	ULU
Settore lattiero-caseario, comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone)	3	24
Settore lattiero-caseario (latte bovino), comparto latte alimentare e latticini freschi	4	32
Comparto carne bovina	4	32
Comparto carne suina	4	32
Comparto carne avicola	4	32
Comparto carne avicola (avicoli minori quali ad es. quaglie, piccioni)	/	
Comparto uova	3	24
Settori animali minori (carni e latte ovicaprine, carni cunicole, carni equine, carni e latte bufalino, miele)	/	
Settore ortofrutticolo fresco (compresa patata)	7	56
Settore ortofrutticolo trasformato (compresa patata)	7	56
Settore vitivinicolo	4	32
Settore cerealicolo	7	56
Settore oleoproteaginoso	7	56
Settore sementiero	/	
Settore foraggere	7	56
Settore forestazione produttiva	/	
Settori vegetali minori: olio d'oliva	/	
Settori vegetali minori (aceto balsamico, florovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa)	/	

- peso percentuale della spesa per investimenti relativa alle misure 121 rispetto all'importo di spesa complessivo del progetto di filiera pari almeno pari al 20%. Per la filiera forestale/legno detta percentuale minima si intende riferita all'utilizzo della misura 122;
- peso percentuale della spesa per investimenti relativa alla misura 123 Azione 1 non superiore al 50% rispetto all'importo di spesa complessivo del progetto di filiera, **elevabile al 70% nel caso tutti i soggetti beneficiari della misura abbiano la dimensione di aziende intermedie**. Per la filiera forestale/legno la percentuale massima del 50% si intende riferita all'utilizzo della misura 123 Azione 2;
- ~~peso percentuale della spesa relativa alla attivazione di servizi e azioni di sistema (misure 111 Azione 1, 114, 124, 132 e 133) non superiore al 20% rispetto all'importo di spesa complessivo del progetto di filiera;~~
- le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad un progetto di filiera, sia come beneficiari diretti che come beneficiari indiretti, devono obbligatoriamente stipulare contratti di acquisto per almeno il 75% della materia prima cui l'accordo è riferito con i produttori di base aderenti alla progetto stesso, i quali dovranno garantire la cessione di almeno il 20% della produzione aziendale con riferimento alla materia prima interessata. I suddetti contratti, dovranno avere durata almeno annuale e dovranno essere rinnovati – in caso di ammissione all'aiuto - fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. L'efficacia e la vincolatività di detti contratti/impegni deve sussistere all'atto di ammissione a finanziamento del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza modalità di rinnovo sono indicati nell'allegato xy al presente Programma Operativo.
Le imprese cooperative che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci e risultino, al momento della presentazione della domanda, a mutualità prevalente

sono esentate dall'obbligo di stipulare contratti di fornitura, ma dovranno fornire annualmente – in caso di ammissione all'aiuto - l'elenco dei soci conferenti partecipanti al progetto con le relative quantità di prodotto, fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto stesso.

I requisiti di ammissibilità, di cui al presente punto, dovranno essere posseduti all'atto della presentazione del progetto di filiera.

Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

15. Criteri di priorità

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali i progetti di filiera risultati ammissibili, in funzione di quanto espresso nei precedenti articoli, verranno ordinati con una metodologia di valutazione ponderata in base alla quale a ciascun criterio è attribuito un punteggio, la cui somma determina il posizionamento del progetto.

a) Criteri generali

In questa classe sono raggruppati parametri atti a quantificare la rispondenza del progetto di filiera con la strategia specifica dell'Asse 1 e che garantiscono coerenza fra l'approccio operativo singolo e quello di filiera.

a.1) Tipologia dell'intervento

Questo parametro identifica la rispondenza della tematica e dei conseguenti obiettivi del Progetto di filiera ai fabbisogni d'intervento, individuati per ciascun settore/comparto dal PSR .

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio, i singoli Progetti di filiera si considerano riferiti a tipologie preferenziali quando la percentuale di interventi/azioni riconducibili a dette tipologie è superiore al 60% della spesa totale del progetto. Il criterio ha un peso massimo di **10 punti** ed è graduato nell'ambito di ciascun settore/comparto con riferimento alle singole tipologie individuate come preferenziali.

~~In relazione ai differenti settori o comparti, di seguito si riportano~~ Le tipologie d'intervento valutabili come prioritarie ed i pesi a ciascuna attribuiti sono riportate nell'allegato xy al presente Programma Operativo.

Un progetto può essere ricondotto al massimo a due tipologie preferenziali. Nel caso di più tipologie, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente alla quota di spese riconducibili a ciascuna di esse.

A tal fine si specifica:

- le azioni di sistema - misure 111 Azione 1, 114, 124, 132 e 133 – debbono essere riferite in toto ad un'unica tipologia preferenziale;
- nelle misure/azioni ad investimento è possibile l'attribuzione delle singole voci del piano di spesa a differenti tipologie preferenziali, fermo restando che una voce di spesa può essere riferita ad una sola tipologia.

a.2) Priorità territoriale

Questo parametro premia l'ubicazione degli interventi afferenti le misure 121 e la misura 123 Azione 1 rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nelle schede di Misura del P.S.R.

Il criterio ha un peso massimo di **12 punti** ed è graduato nell'ambito di ciascuna macroarea secondo i seguenti pesi:

Area ad Alta Priorità:	12 punti
Area a Media Priorità:	8 punti
Area a Bassa Priorità:	4 punti

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio verrà considerata l'ubicazione dell'investimento quale individuata nei singoli Programmi Operativi di Misura.

Il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicata la singola azione alla quota di investimento destinata all'azione medesima (con riferimento al costo totale degli investimenti previsti nel Progetto di filiera) e sommando i valori così ottenuti.

Nel caso di progetti afferenti il settore forestale/legno il punteggio è ponderato in funzione delle specifiche priorità territoriali esplicitate nei Programmi Operativi delle Misure 122 e 123 Azione 2 quali riportate nell'allegato xy al presente Programma Operativo.

a.3) Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Questo parametro premia la presenza di imprese agricole beneficiarie dirette della Misura 121 il cui conduttore possenga, al momento della presentazione della singola istanza, i seguenti requisiti che costituiscono priorità sostanziale per l'accesso alla misura:

- dimostri sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- ricavi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- dedichi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- abbia un'età non superiore a 65 anni.

Il criterio ha un peso massimo di **20 punti**. E' attribuito solo nel caso la prevalenza delle imprese agricole beneficiarie dirette della Misura 121 posseggano il suddetto requisito ed è graduato in funzione delle seguenti classi:

✓ > 50 e fino al 70%:	8 punti
✓ > 70 e fino al 90%	15 punti
✓ > 90	20 punti

b) Criteri specifici

Sono riferiti a parametri, indicati nel PSR, finalizzati a valutare la validità e la ricaduta – a livello di singolo progetto - dell'approccio di filiera nel suo complesso rispetto agli obiettivi specifici e/o trasversali dell'Asse.

b.1) Tipologia dell'accordo

Questo parametro premia la solidità dell'accordo a supporto del Progetto di filiera in base alla qualità delle relazioni fra i differenti soggetti ed in base alle prospettive di stabilità dell'accordo

stesso, rispetto a quanto indicato al punto 5.

Il criterio ha un peso massimo di **10 punti** ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- durata dell'accordo superiore al terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera: **1 punto**;
- durata dell'accordo supportata da vincoli statutari e regolamentari: **2 punti**;
- concrete garanzie a favore dei produttori di base rilasciate da soggetti partecipanti al progetto e sottoscrittori dell'accordo, ivi compreso il soggetto capofila: **1 punto**;
- esplicito riferimento ad intese e/o accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 9, 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: **1 punto**;
- accordi supportati da contratti – di cui al punto 14. ultimo comma - stipulati con produttori di base singoli/associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, controfirmati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola: **1 punto**;
- percentuale di benefici diretti per i produttori di base che sottoscrivono l'accordo - intesa come aiuti fruibili per l'adesione a specifiche misure /azioni – superiore al livello di ammissibilità fissato nell'articolo 14: massimo **4 punti**, graduati in funzioni delle seguenti classi percentuali:

- ✓ > 20 e fino al 40%: **1 punto**
- ✓ > 40 e fino al 60% **2 punti**
- ✓ > 60 e fino al 80 % **3 punti**
- ✓ > 80 e fino al 100 % **4 punti**

b.2) Vantaggio per le imprese agricole aderenti all'accordo

Il criterio è riferito alle concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici del Progetto di filiera sui produttori agricoli di base che sottoscrivono l'accordo.

Il criterio ha un peso massimo di **10 punti** ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- certezza di ritiro/acquisto del prodotto: **2 punti**;
- prezzo definito o in termini assoluti (valore in euro) o con riferimento a borse merci e/o listini prezzi: **2 punti**
- prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi (es. disciplinare di produzione): **2 punti**;
- servizi offerti, **intesi come commercializzazione di un prodotto finito direttamente fruibile dal consumatore finale**: **4 punti**;

b.3) Numero di aziende agricole coinvolte quali beneficiarie dirette di una o più misure/azioni

Il criterio è applicato in caso di adesione di un numero di aziende agricole superiore alla soglia di ammissibilità fissato al punto 14. Il criterio ha un peso massimo di **6 punti graduati in funzioni delle seguenti classi percentuali**:

~~Il punteggio massimo è attribuito al progetto che, nell'ambito di ogni singola graduatoria, raggruppa il maggiore numero di aziende agricole beneficiarie dirette, al netto del numero fissato quale requisito di accesso. Per tutti gli altri progetti il criterio è graduato in relazione al rapporto proporzionale fra il numero di aziende coinvolte rispetto al numero di aziende coinvolte dal progetto che ha ottenuto il punteggio massimo.~~

- ✓ > 50 e fino al 100 % **1,5 punti**
- ✓ > 100 e fino al 150% **3 punti**
- ✓ > 150 e fino al 200% **4,5 punti**

- ✓ > 200 e fino a 300% 6 punti

Nel caso - su esplicita richiesta del soggetto promotore/capofila - il numero minimo di aziende agricole coinvolte quali beneficiarie sia soddisfatto dal parametro riferito al numero di aziende che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, quale indicate nella tabella riportata al precedente punto 14., le suddette classi percentuali debbono intendersi riferite al maggior numero di ULU coinvolte rispetto alla soglia di ammissibilità.

b.4) Numero di aziende agricole coinvolte quali beneficiarie indirette dell'accordo

Il criterio si riferisce all'adesione all'accordo di aziende agricole che non fruiscono di benefici diretti in funzione all'adesione a specifiche misure/azioni del PSR. Il criterio ha un peso massimo di **1 punto**.

Il punteggio massimo è attribuito al progetto che, nell'ambito di ogni singola graduatoria, raggruppa il maggiore numero di aziende agricole beneficiarie indirette. Per tutti gli altri progetti il criterio è graduato in relazione al rapporto proporzionale fra il numero di aziende coinvolte rispetto al numero di aziende coinvolte dal progetto che ha ottenuto il punteggio massimo.

b.4 bis) Quantitativo di prodotto agricolo di base cui il progetto è dedicato in termini di volume

Il criterio premia i progetti che dimostrano di coinvolgere maggiori quantitativi di materia prima ed ha un peso massimo di **2 punti**. Il punteggio massimo è attribuito in funzione del progetto che, nell'ambito di ogni singola graduatoria, è rivolto al maggior quantitativo di materia prima. Per tutti gli altri progetti il criterio è graduato, in relazione al suddetto tetto massimo, in funzione delle seguenti classi percentuali:

~~al rapporto proporzionale fra i singoli quantitativi rispetto al quantitativo del progetto che ha ottenuto il punteggio massimo.~~

- ✓ > 20 e fino al 40%: 0,5 punti
- ✓ > 40 e fino al 60% 1 punti
- ✓ > 60 e fino al 80 % 1,5 punti
- ✓ > 80 e fino al 100 % 2 punti

b.5) Progetti che prevedono la partecipazione, anche a livello di beneficiario/i indiretti della fase di distribuzione

Questo parametro premia la completezza della filiera in relazione alla presenza delle differenti fasi che vanno dalla produzione di base al consumatore finale.

Alla fase di distribuzione possono essere ricondotti tutti i soggetti che si occupano della vendita/somministrazione diretta e/o indiretta dei prodotti finiti (es. grande distribuzione, ristorazione collettiva, rete di vendita, commercio ed utilizzo locale delle produzioni).

Il criterio - indipendentemente dalla complessità e dall'articolazione della filiera cui attiene il progetto - è attribuito in casi di accordi sottoscritti da uno o più soggetti quali precedentemente definiti che garantiscano la commercializzazione di almeno il 75% delle produzioni oggetto di accordo.

Al criterio è attribuito un peso di **1 punto**.

b.6) Progetti che prevedono vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività delle imprese nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di **3 punti**.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino, anche in applicazione al Patto di Lisbona, di creare, consolidare, stabilizzare l'occupazione, sia a tempo indeterminato che determinato, utile al raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Filiera: **2 punto**;
- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro - nel rispetto del D.Lgs. 81/08 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - in funzione del Progetto di filiera: **3 punti**.

b.7) Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007, ed ha un peso massimo di **4 punti**.

Il criterio è attribuito in funzione al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui il Progetto di filiera è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici, con riferimento alle produzioni complessive ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso da tutte le imprese aderenti. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali :

- ✓ > 30 e fino al 40% **1 punti**
- ✓ > 40 e fino al 60% **2 punti**
- ✓ > 60 e fino al 80% **3 punti**
- ✓ > 80 e fino al 100 % **4 punti**

E' data facoltà, in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto promotore/capofila, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso da tutte le imprese aderenti, in base alla seguente ponderazione:

Settore ortofrutticolo:

- **1 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- **2 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 7.000 tonnellate;
- **3 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate;
- **4 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate.

Settore cerealicolo:

- **1 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- **2 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate;
- **3 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000 tonnellate;
- **4 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 9.000 tonnellate.

Comparto latte alimentare e latticini freschi:

- **1 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a 500 tonnellate;
- **2 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 500 e fino a 1.000 tonnellate;
- **3 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 1.000 e fino a 3.000 tonnellate;
- **4 punti** per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 tonnellate.

Comparto carne suina

- **1 punti** per un numero di suini biologici macellati in un anno compresi fra 5.000 capi e fino a 20.000 capi;
- **2 punti** per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 20.000 capi e fino a 45.000 capi;
- **3 punti** per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 45.000 capi e fino a 60.000 capi;
- **4 punti** per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 60.000 capi.

b.8) Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni di seguito elencate ed ha un peso massimo di **4 punti**.

Sono valutate:

- 1) le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 (esclusa la tutela transitoria);
- 2) le produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992 n. 164 sulla denominazione dei vini e conformi al Reg. (CE) 1493/99, Titolo IV;
- 3) le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999.

Il criterio è attribuito in funzione al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui il Progetto di filiera è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati con riferimento alle produzioni complessive ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso da tutte le imprese aderenti. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali :

- | | |
|------------------------|----------------|
| ✓ > 30 e fino al 40% | 1 punti |
| ✓ > 40 e fino al 60% | 2 punti |
| ✓ > 60 e fino al 80% | 3 punti |
| ✓ > 80 e fino al 100 % | 4 punti |

I punteggi relativi ai punti 1) e 3) non sono cumulabili non sono cumulabili in riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti.

b.9) Produzioni di qualità NO OGM

Il criterio è attribuito in presenza di progetti di filiera riferiti esclusivamente a produzioni NO OGM e certificate come tali nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 224/2003 e della L.R. 25/2004. Al criterio è attribuito il peso di **2 punti**.

b.10) Progetti che prevedano l'utilizzo della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale"

Il criterio premia la componente innovativa del Progetto di filiera. Ha un peso massimo di 2 punti, graduati in funzioni dei risultati della valutazione tecnica dell'intervento quale esplicitata nello specifico Programma Operativo di Misura:

Valutazione da PO	Punteggio
19 – 21	0,5
22 – 24	1
25 – 27	1,5
28 – 30	2

b. 11) Progetti che prevedano l'utilizzo della Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità"

Il criterio premia l'inserimento di questa Misura nel Progetto di filiera in particolare nel caso siano previste azioni di informazione nei confronti del consumatore. Il peso massimo attribuito è di 2 punti, graduati in funzioni dei risultati della valutazione tecnica dell'intervento quale esplicitata nello specifico Programma Operativo di Misura:

Valutazione da PO	Punteggio
20 – 40	0,5
> 40 – 60	1
> 60 – 80	1,5
> 80 – 110	2

c) Ulteriori criteri

Questa classe raggruppa gli elementi di valutazione che valorizzano il progetto di filiera in funzione di priorità trasversali del PSR .

c.1) Nuove aggregazioni

Il criterio premia la formalizzazione di nuove aggregazioni – indipendentemente dalla loro forma giuridica – costituite in funzione di uno specifico Progetto di filiera, ovvero l'ampliamento di aggregazioni preesistenti in termini di: ingresso di nuovi produttori – soci o a contratto – incremento della quantità di prodotto commercializzato, fusioni societarie, aggregazioni di sistema. Il peso massimo attribuito è di 4 punti.

c.2) Numero di aziende di trasformazione/commercializzazione coinvolte quali beneficiarie dirette dell'accordo

Il criterio premia la capacità di dialogo strategico tra soggetti protagonisti delle relazioni di mercato. Ha un peso massimo di 2 punti ed è graduato in funzione delle seguenti classi:

- ✓ 2 imprese di trasformazione e/o commercializzazione 0,5 punti
- ✓ 3 imprese di trasformazione e/o commercializzazione 1 punti

- ✓ più di 3 imprese di trasformazione e/o commercializzazione 2 punti

c.3) Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso di imprese - aderenti quali beneficiarie dirette al progetto di filiera – al momento della presentazione della domanda. Il criterio ha un peso massimo di 1 punto.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito.

- ✓ certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 0,25 punti;
- ✓ certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food): 0,25 punti;;
- ✓ certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 0,25 punti;;
- ✓ certificazione Eurepgap/Globalgap (.....): 0,25 punti;

c.4) Prodotto finito esportato

Il criterio premia il livello di internazionalizzazione delle imprese aderenti al progetto di filiera. Sono attribuiti massimo 4 punti nel caso del 100% di prodotti finiti esportati sul mercato interno e/o sul mercato extra CE (0,04 punti per ogni punto percentuale);

~~In entrambi i casi~~ La ponderazione è in funzione al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui il Progetto di filiera è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti oggetto di esportazione commercializzati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso da tutte le imprese aderenti.

c.5) Sostegno alla competitività delle aree svantaggiate

Il criterio premia i progetti di filiera riferiti a settori prioritari in aree collinari e/o montane - e che coinvolgono prevalentemente imprese ubicate in detti territori.

Il peso ~~massimo~~-attribuito è di 4 punti.

Di seguito si riportano i settori e le aree - in funzione della delle zone preferenziali individuate nell'ambito del PSR, Misura 121 e 123 Azione 1 - che possono fruire di questo punteggio aggiuntivo:

- frutta fresca: collina occidentale, centrale, orientale;
- vitivinicolo: collina occidentale, centrale, orientale;
- carni suine: collina e montagna occidentali,
- carni bovine: collina e montagna occidentale, centrale, orientale;
- carni avicole: collina e montagna orientali,
- latte alimentare e latticini freschi: collina e montagna occidentali e centrali
- formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone): collina e montagna occidentali e centrali

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione da produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato xy del presente Programma Operativo.

16. Criteri di precedenza

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 15., verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- progetti di filiera con maggiore quota di investimenti riferiti alla misura 121, 122, 123 azione 1 e 2 ubicata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
- progetti di filiera dedicati a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 834/2007;
- progetti di filiera dedicati a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 510/2006;

In caso di ulteriore parità prederanno i progetti di filiera con maggiore importo di spesa ammissibile.

17. Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento amministrativo xxxxxx - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

18. Modalità e tempi di presentazione del Progetto di filiera

La domanda relativa al Progetto di filiera deve essere presentata dal soggetto promotore /capofila alla Regione Emilia-Romagna successivamente all'inoltro alla Regione stessa delle singole istanze di aiuto sulle misure/azioni cui il progetto è riferito.

Le presentazioni dovrà avvenire secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA reperibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

A valere sul presente Programma Operativo è prevista l'approvazione di due successive graduatorie – a ciascuna delle quali è assegnato il 50% delle risorse quali definite al punto 3.– nel rispetto della seguente tempistica:

- domande protocollate a SOP ~~dal giorno successivo~~ **successivamente** alla pubblicazione del presente Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna **dal 2 marzo 2009 ed entro il 30 aprile 2009**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro **il 30 novembre 2009**;
- domande protocollate a SOP dal 25 **febbraio 2010 al 30 aprile 2010**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **30 novembre 2010**.

In relazione a quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 167 dell'11/02/2008:

- le pre-adesioni presentate a valere sulle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1000 del 2/07/2007, 1002 del 2/07/2007 dovranno essere confermate ed inserite nell'ambito della prima raccolta di Progetti di filiera, ferma restando la possibilità di integrare i progetti definitivi con ulteriori opere e/o acquisti;
- le istanze presentate a valere su avvisi pubblici per progetti singoli - antecedentemente all'attivazione della prima raccolta di domande relative a Progetti di filiera e non finanziate

nell'ambito delle conseguenti graduatorie - potranno essere trasferite ed inserite nell'ambito della prima raccolta di Progetti di filiera.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e/o statuto del soggetto promotore capofila. Nel caso di ATI/ATS già costituite copia autenticata dell'atto costitutivo contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di Raggruppamenti temporanei e copia del mandato speciale conferito all'impresa capofila con scrittura privata autenticata, completa di numero di repertorio e numero di registrazione. Nel caso di Associazioni temporanee non ancora costituite alla data di presentazione delle istanze, dovrà essere obbligatoriamente presentata in alternativa un'unica dichiarazione in carta semplice – sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto pubblico o privato che intende aderire all'ATI/ATS – circa l'interesse a partecipare al progetto e contenente l'impegno a costituirsi in Associazione nel caso di ammissione a contributo, nonché l'indicazione del futuro mandatario, qualificato come promotore capofila.
- delibera del Consiglio d'Amministrazione del soggetto promotore/capofila riguardante:
 - ✓ l'approvazione del Progetto di filiera, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - ✓ l'assunzione degli impegni conseguenti al progetto stesso.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato dei precedenti impegni;

- formale accordo di cui al punto 5.;
- elenco dei soggetti beneficiari diretti di aiuti con riferimento alla misura/azione sulla quale sono stati richiesti, agli estremi di protocollo della richiesta ed agli eventuali impegni ed gli obblighi assunti;
- elenco dei soggetti che aderiscono all'accordo quali beneficiari indiretti, e quantificazione della ricaduta del Progetto ed agli eventuali impegni ed gli obblighi assunti;
- specifica relazione in cui sono individuati:
 - ✓ il titolo del Progetto di filiera
 - ✓ la filiera coinvolta con riferimento ai settori/comparti/raggruppamenti individuati al precedente punto 10.;
 - ✓ l'analisi della filiera interessata, con particolare riguardo alle criticità esistenti ed agli obiettivi, intesi quali fabbisogni di intervento di cui all'allegato xy, cui il progetto è dedicato;
 - ✓ la produzione agricola coinvolta distinta fra convenzionale ed assoggettata a sistemi di qualità;
 - ✓ la descrizione del Progetto di filiera nel suo complesso;
 - ✓ gli obiettivi specifici del Progetto di filiera;
 - ✓ la tempistica riguardante i tempi di realizzazione delle singole operazioni ed in conseguenza del Progetto di filiera nel suo complesso;
- documentazione attestante i vincoli contrattuali in essere fra i produttori di base e l'impresa/imprese di commercializzazione/trasformazione aderenti al Progetto di filiera riferiti alla materia prima oggetto di accordo
- eventuali contratti o dichiarazione di intenti stipulati con soggetti aderenti all'accordo e che rappresentano la fase di distribuzione.
- documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e precedenza di cui ai punti 15. e 16. secondo le modalità di cui all'allegato xy

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere formalmente eventuale documentazione necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità del Progetto di filiera. In tale ipotesi, le integrazioni dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata all'attribuzione dei punteggi di priorità/precedenza di cui ai punti 15 e 16 successivamente alla data di presentazione della domanda.

L'Amministrazione effettuerà controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande su un campione di almeno il 5% delle domande stesse, nonché ogni altro controllo eventualmente previsto da AGREA.

19. Procedure di valutazione e tempi dell'istruttoria

La fase di valutazione dei Progetti di filiera si compone di due successivi passaggi procedurali:

a) istruttoria di ammissibilità delle singole operazioni: è effettuata successivamente alla chiusura dei termini di presentazione dell'istanza relativa al Progetto di filiera - quale definita al precedente punto. 18 - ed è rivolta a verificare la presenza dei requisiti di accesso alle misure/azioni in relazione ai differenti soggetti beneficiari diretti di aiuti. La competenza a riguardo spetta:

- ✓ agli Enti territoriale per le istanze presentate a valere sulle Misure: 111 Azione 1, 114, 121, 122, 132;
- ✓ alla Regione Emilia-Romagna per le istanze presentate a valere sulle Misure 123 Azione 1 ed Azione 2, 124 e 133.

Detta fase dovrà concludersi entro sessanta giorni, calcolati dalla chiusura dei termini di presentazione.

b) esame di merito sul Progetto di filiera nel suo complesso ai fini della predisposizione delle graduatorie settoriali. La competenza a riguardo spetta ad un apposito Gruppo di Valutazione nominato con atto formale del Direttore Generale Agricoltura.

Detto Gruppo - che prevedere la partecipazione quali membri effettivi anche di rappresentanti degli Enti territoriali coinvolti e potrà avvalersi, se necessario, del supporto tecnico del Servizio Aiuti alle imprese - provvederà preliminarmente a proporre le eventuali esclusioni ed in seguito ad attribuire i punteggi di merito.

Detta fase dovrà concludersi entro centottanta giorni, calcolati dalla chiusura dei termini di presentazione, con la formulazione di una proposta di graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per ciascun settore/comparto/raggruppamento.

Il Gruppo di Valutazione potrà richiedere al soggetto promotore/capofila di rimodulare il progetto mediante esclusione di talune operazioni qualora per queste non sussistano i requisiti di coerenza interna di cui al punto 14. e fatte salve le ulteriori condizioni di ammissibilità.

Entro i trenta giorni successivi il dirigente competente provvederà:

- ✓ all'approvazione delle graduatorie dei Progetti di filiera ammessi;
- ✓ alla definizione del relativo importo massimo di spesa ammissibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione;
- ✓ alla definizione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione;

Nel medesimo atto verranno indicate le domande escluse.

Per quanto non espressamente indicato, al procedimento istruttorio di applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

20. Utilizzo delle graduatorie e modalità di concessione del contributo

I progetti di filiera inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento delle risorse per ciascuna disponibili.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dovranno essere utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si sono verificate.

Nel caso in ordine ad una specifica graduatoria settoriale siano disponibili finanziamenti ~~residui~~ che **non coprono solo parzialmente – anche in funzioni delle disponibilità recate dalle singole misure, quali esplicitate al punto 3. - il fabbisogno finanziario di uno o più progetti collocati in posizione utile nell'ambito della graduatoria medesima, sarà richiesto al soggetto promotore/capofila di rimodulare il progetto di filiera in funzione delle effettive disponibilità e di ridefinire, di conseguenza, i termini dell'accordo**, fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità espresse nei precedenti punti ~~ed il~~ **mantenimento e subordinatamente alla verifica che la rimodulazione proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.**

Le dotazione residue non assegnata nell'ambito di singole graduatorie settoriali in seguito a mancate rimodulazioni o carenza di domanda saranno destinate al settore avente il maggior numero di progetti di filiera non soddisfatti, calcolati in termini di spesa complessiva.

L'approvazione del progetto di filiera comporta la concessione dell'aiuto ai singoli soggetti beneficiari di misure/azioni nel rispetto delle disposizioni contenute negli specifici Programmi Operativi di Misura. A tal fine il dirigente competente provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione delle operazioni. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

21. Tempi di esecuzione dei lavori/ realizzazione delle attività

Il Progetto di filiera deve individuare per ciascuna operazione, a valere su specifiche misure/azioni, la tempistica di realizzazione e la data prevista per la conclusione delle attività.

Si sottolinea che il massimo tempo utile per la realizzazione delle singole operazioni deve essere definito nel rispetto di quanto indicato nei singoli Programmi Operativi di Misura quali richiamati nell'allegato xy.

A dette disposizioni è ricondotta anche l'eventuale possibilità di usufruire di proroghe che, in ogni caso, devono essere preventivamente richieste all'amministrazione regionale.

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori/ realizzazione dell'attività comporta la revoca del contributo concesso al singolo beneficiario, anche se in parte già erogato.

22. Liquidazione degli aiuti

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari di misure/azioni compresi nel progetto di filiera.

L'erogazione del contributo - da parte dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - potrà avvenire, successivamente all'esecutività dell'atto di concessione, ed utilizzando la specifica modulistica predisposta da AGREA medesima.

Per ciò che riguarda i soggetti beneficiari di azioni riferite alle misure 121, 123 azioni 1 e 2, 124, e 133 è prevista – conformemente a quanto indicato nei singoli Programmi Operativi, quali richiamati nell'allegato xy - sussiste la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, ad avvenuto inizio dei lavori/attività, previa presentazione di apposita istanza, indirizzata ad AGREA, supportata da garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del soggetto medesimo rilasciata da soggetti autorizzati. La garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato, avere validità per l'intera durata dei lavori ed avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla Direzione Generale dell'Istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Il saldo dei contributi spettanti per le singole operazioni comprese nel progetto di filiera e riferite ad tutte le misure/azioni previste – ovvero minor somma – avverrà successivamente all'ultimazione dei lavori/attività e subordinatamente alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/attività ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione;
- b) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la corretta realizzazione del Progetto di filiera nel suo complesso in funzione del mantenimento dei requisiti di accesso e delle priorità assegnate;
del raggiungimento degli obiettivi finali.

E' prevista la possibilità di saldo degli aiuti relativi alle singole operazioni comprese nel progetto di filiera successivamente all'ultimazione dei lavori/attività e preliminarmente all'effettuazione delle verifiche di cui alla precedente lettera b) previo presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di AGREA ed a copertura dell'intero importo del contributo totale spettante. Detta garanzia non è dovuta per le imprese che accedono alla Misura 111 azione1, 114 e 132. Resta fermo che in caso di successiva mancata validazione del progetto di filiera nel suo complesso gli aiuti erogati ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca e conseguente restituzione.

23. Varianti

Le varianti al Progetto di filiera nel suo complesso e/o alle singole operazioni in esso ricomprese debbono essere preventivamente richieste all'Amministrazione regionale.

Durante il periodo di realizzazione del progetto di filiera devono essere segnalate:

- ✓ le modifiche progettuali riguardanti le singole operazioni, qualora questa possibilità sia espressamente prevista negli specifici Programmi Operativi di Misura. Tali varianti sono valutate ammissibili, sotto l'aspetto tecnico, dagli Enti competenti per la gestione delle singole misure. Nel caso influiscano sulla coerenza rispetto agli obiettivi del progetto di filiera è previsto un successivo esame di merito da parte del Gruppo di valutazione regionale.

- ✓ le defezioni di singoli aderenti ed eventuali subentri e/o nuove adesioni aggiuntive **ed conseguenti modifiche ai contenuti dell'accordo**. Tali varianti saranno istruite dagli Enti competenti per la gestione delle singole misure per ciò che riguarda l'ammissibilità dei nuovi moduli progettuali. E' di competenza dell'Amministrazione regionale la disposizione di eventuali revoche e/restituzioni di contributi conseguenti a defezioni di beneficiari. Dette varianti debbono essere sempre sottoposte a successivo esame di merito da parte del Gruppo di Valutazione regionale

L'Amministrazione regionale si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza dei contributi concessi.

24. Incompatibilità e vincoli

I soggetti che aderiscono ad un progetto di filiera si vincolano alla realizzazione degli interventi inseriti nel relativo accordo.

Ciascun intervento/azione compreso nell'ambito di un progetto di filiera non potrà essere oggetto contestualmente di domanda a valere sugli avvisi pubblici volti a selezionare progetti individuali, fatto salvo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 167 dell'11 febbraio 2007.

L'incompatibilità si applica a tutte le voci di spesa incluse nell'intervento/azione inserito nel progetto di filiera.

In caso di mancata approvazione o finanziamento di un Progetto di filiera le singole istanze potranno essere reiterate e rivalutate sugli avvisi pubblici volti a selezionare progetti individuali .

Per ciascun intervento/azione si applicano inoltre gli elementi di incompatibilità ed i vincoli individuati nei singoli Programmi Operativi di Misura.

25. Controlli

L'Amministrazione Regionale deve effettuare su ciascun beneficiario i controlli di ammissibilità delle singole domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA.

Verranno eseguiti i seguenti controlli

- a) amministrativi sulle domande di aiuto in merito al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti d'accesso e delle eventuali priorità dichiarate;
- b) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati alla verifica:
 - che il documento di spesa attestante il pagamento del servizio da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso;
 - che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- c) in loco a campione "*in itinere*" prima dell'effettuazione del pagamento;

d) “*ex post*” per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L’esito positivo dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) è condizione necessaria per la liquidazione, in favore del titolare dell’aiuto, dell’importo dovuto.

26. Revoche e Sanzioni

Il soggetto beneficiario della singola misura/azione è suscettibili delle sanzioni di cui all’art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006, così come esplicitate nei successivi atti regionali di attuazione.

Il soggetto beneficiario della singola misura/azione incorre nella revoca dell’aiuto concesso, anche se già erogati, qualora:

- ✓ non realizzi l’operazione entro i termini stabiliti, si specifica che l’eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini stessi;
- ✓ realizzi opere/azioni difformi da quelle autorizzate;
- ✓ non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione
- ✓ non rispetti - qualora previsti nei singoli Programmi Operativi di Misura - gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della L.R. 15/1997;
- ✓ non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- ✓ fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;

L’aiuto concesso, anche se già erogato è passibile di revoca anche nel caso il progetto di filiera nel suo complesso non raggiunga gli obiettivi in funzione dei quali il contributo è stato concesso, ovvero in conseguenza dell’esito negativo delle verifiche di cui al punto 22. lettera b).

A tal fine si specifica che un progetto di filiera si intende completato positivamente qualora – fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso – dimostri la realizzazione di almeno l’80% delle iniziative previste in termini di spesa sostenuta rispetto a quella concessa e mantenga i requisiti di ammissibilità di cui al punto 14.

In caso di realizzazione inferiore alla suddetta percentuale il progetto nel suo insieme sarà sottoposto al riesame da parte del Gruppo di Valutazione ai fini di verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, il raggiunga gli obiettivi previsti, ovvero il mantenimento del punteggio di merito che ha determinato l’iniziale posizionamento nell’ambito della graduatoria settoriale.

In caso di revoca – fermo restando quanto previsto dagli atti regionali attuativi all’art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006 - si applica quanto disposto dall’art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997 e si procede alla segnalazione, se del caso, all’Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

27. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento qualsiasi accertamento per verificare l’applicazione conforme del presente Programma Operativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.